

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"MUSICINECULTURA"

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. DENOMINAZIONE - L'Associazione neo costituita è denominata: Associazione Culturale MUSICINECULTURA.

Art. 2. SEDE - L'Associazione ha sede nel Comune di Monte San Biagio (LT), via Portone, 27 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale dovrà avvenire mediante delibera dell'Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3. DURATA - L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed avrà durata illimitata. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

TITOLO II - Oggetto Sociale

Art. 4. SCOPI - L'Associazione Culturale MUSICINECULTURA non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini culturali, sociali e per la promozione di attività legate all'arte. In conformità all'assenza dello scopo di lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, eventuali proventi o avanzi derivanti dalla gestione, poiché detti eventuali avanzi saranno interamente reimpiegati nel perseguimento degli scopi sociali. Oltre all'assenza di lucro, l'associazione sarà ispirata ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'attività degli associati, infatti, è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è apartitica ed avrà i seguenti scopi: lo l'organizzazione

L'associazione è apartitica ed avrà i seguenti scopi:

- 1) sviluppare e diffondere l'arte e la cultura come mezzi di arricchimento e formazione personale;
- 2) divulgare l'arte in tutte le sue espressioni con particolare riferimento alla musica, pittura, poesia; al teatro, al cinema, sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni e con Amministrazioni Pubbliche;
- 3) promuovere ed espletare attività ludico-ricreative di natura culturale e sociale per i bambini, i ragazzi e gli anziani;
- 4) organizzare eventi, incontri, manifestazioni, feste, gite culturali e ogni altra iniziativa utile alla divulgazione dell'arte in generale;
- 5) essere un punto di riferimento per tutti coloro che, appassionati alla musica, alla cultura, al cinema, al teatro, vogliono far conoscere la loro arte;
- 6) collaborare con artisti, musicisti e autori al fine di promuovere l'arte, la cultura e valorizzare le risorse del territorio attraverso creazione di cortometraggi, videoclip musicali ecc...
- 7) favorire la rievocazione di eventi storici attraverso l'organizzazione sfilate di costumi d'epoca e proiezione di film d'epoca;
- 8) promuovere attraverso i mass media, gli scopi istituzionali e quanto altro sia utile per l'espletamento degli stessi;
- 9) assistere i soci nel soddisfacimento di particolari esigenze avvalendosi della collaborazione di Enti Locali, professionisti, organismi, associazioni, imprese ecc, stipulando anche apposite convenzioni.

La partecipazione agli eventi, attività, manifestazioni, incontri ecc, promossi ed organizzati dall'associazione, è aperta a tutti i soci e anche ai terzi non associati. L'associazione, inoltre, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, potrà effettuare operazioni commerciali, economiche o finanziarie, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Il tutto al solo scopo di autofinanziamento e in maniera del tutto accessoria rispetto all'attività istituzionale sportiva e sociale.

TITOLO III. I Soci

Art. 5. LA QUALIFICA DI SOCIO - Possono far parte dell'associazione, attraverso un'apposita richiesta di iscrizione ed il versamento della quota sociale, tutti i cittadini che si riconoscono negli scopi istituzionali ed accettino le regole stabilite nel presente Statuto Sociale. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci. Possono chiedere di essere ammessi come soci, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione comporta l'assunzione della qualifica di socio e di conseguenza, il rispetto delle norme statutarie e il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative

stabilite, nonché i contributi deliberati dal Direttivo per l'organizzazione di un particolare evento oppure per l'uso di particolari strutture. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Con l'adesione si ha diritto al voto. Tutti i soci maggiorenni, hanno, infatti, diritto al voto in Assemblea, in particolare, potranno esprimere il proprio voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione del Rendiconto Annuale e per eventuali modifiche dello Statuto.

I soci, possono essere :

- **Soci Fondatori** - Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- **Soci Sostenitori o Ordinari**- Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
- **Soci Operativi** - Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- **Soci Onorari** - Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci simpatizzanti** - Sono tutti i soci che al momento dell'adesione non hanno raggiunto la maggiore età. Questi potranno partecipare alla vita associativa ma non avranno diritto al voto. Le domande di ammissione a socio da parte di minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Quest'ultimo, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne

Art. 6. LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - La qualifica di socio si perde per:

- Decesso del socio;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. I soci morosi possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote arretrate.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

TITOLO IV: Le risorse economiche e il patrimonio

Art. 7. RISORSE ECONOMICHE - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e da rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche e ogni altro organismo;
- e) ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- f) ogni altra entrata ottenuta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti non lucrativi.

Art. 8. PATRIMONIO - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, da donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

TITOLO V: Gli Organi dell'Associazione

Art. 9. - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale o dei revisori;
- e) i Proviviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate .

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. L'ASSEMBLEA ORDINARIA - L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea rappresenta l'organo sovrano, ossia il massimo organo deliberante. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 11. CONVOCAZIONE - L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati, consegnata a mano, o a mezzo fax e posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12. INTERVENTO IN ASSEMBLEA - Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Sono ammesse non più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13. COSTITUZIONE - L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione non è richiesto un quorum costitutivo. L'assemblea straordinaria

Art. 14. DELIBERAZIONI - Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un

membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. COMPOSIZIONE - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione, coadiuvato da un consulente esterno. Tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 17. COMPITI - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Sarà in acoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme

del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 18. DURATA DELL'INCARICO - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

I membri del consiglio direttivo possono essere sollevati dall'incarico quando sussista anche una sola delle seguenti situazioni:

- dopo tre assenze, ingiustificate e consecutive, alle riunioni del consiglio direttivo;
- per svolgimento dell'incarico senza la giusta diligenza e responsabilità;
- per condanne penali o per condotta non conforme alle regole generali di buon costume.

Art. 19. CONVOCAZIONE- Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI - Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 21. POTERI - Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno

essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione anche con l'ausilio di un consulente esterno;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI

Art. 22. COMPITI - L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllolare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

PROBIVIRI

Art. 23. FUNZIONI - L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

TITOLO VI. Esercizio Sociale – Rendiconto–Libri sociali

Art. 24. ANNO SOCIALE - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.25. RENDICONTO - Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto Consuntivo deve informare circa la situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, con separata indicazione della eventuale attività commerciale sussidiaria esercitata. Esso dovrà essere redatto con chiarezza in modo da rappresentare in maniera corretta e veritiera la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, per una trasparenza nei confronti degli associati.

Per la redazione del Rendiconto il Consiglio potrà avvalersi anche dell'ausilio di un consulente esterno. Il Rendiconto dovrà essere presentato all'assemblea, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 26. LIBRI SOCIALI - Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione: il libro soci, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e il libro dei verbali Consiglio direttivo e dei Proviviri qualora l'assemblea decida di istituire tali organi. I libri sociali sono conservati presso la sede sociale. Della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e il Segretario.

TITOLO VII: Scioglimento dell'Associazione

Art. 27. DELIBERA DI SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a norma dell'art. 15 del presente Statuto.


Art. 28. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE - In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

TITOLO VII: Disposizioni Finali

Art. 29. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e le norme generali che regolano l'associazionismo.

Firme leggibili:

De Filippis Giovanna
De Filippis Innocenzo
De Filippis Simone
Argentino Umberto
Del Vecchio Antonio





01 FEB. 2016

Registrato al n. 171 3 Anni Paroli
 nell'Incaricato di Rich. Risanamento
 con Euro 200,00

De Rosa Teresa
 L'INCARICATO
 Teresa DE ROSA